

## Società a responsabilità limitata – SRL

---

### 1 – COS'È?

La società a responsabilità limitata rientra nel genere delle "società di capitale" con un'autonomia patrimoniale perfetta ed è una delle forme più ricorrenti in cui vengono svolte attività economiche in forma di impresa.

È una società a fine di lucro, cioè ha come obiettivo lo svolgimento di un'attività economica per dividersi gli utili.

### 2 – FA PER ME?

La società a responsabilità limitata è adatta per attività di piccole e/o medie dimensioni "small to medium business". Più in generale è idonea per attività che richiedono un certo investimento iniziale e continuativo quali ad esempio, l'apertura di un negozio di abbigliamento o di vendita di articoli sportivi o l'attività di montaggi elettrici o di elettrauto.

Vantaggi:

1. La possibilità di svolgere un'attività economica di vario tipo da soli o con altri (la srl può essere infatti costituita da un solo socio cd "società unipersonale") con limitazione dei rischi di impresa.
2. La ripartizione dei costi dell'attività economica tra più soggetti.

Svantaggi:

1. Non è molto economica sia nella fase di inizio che in quella di gestione.

### 3 – CARATTERI DISTINTIVI

La società a responsabilità limitata, è una società di capitale e quindi a differenza dell'impresa individuale e delle società di persone (snc o sas), garantisce un'autonomia patrimoniale perfetta.

Cio' significa che:

- la società fa fronte alle spese e ai debiti solo con il proprio patrimonio, vale a dire con il proprio capitale ed in generale con le proprie risorse economiche;
- i soci non sono tenuti a pagare i debiti con i propri beni personali e non sono obbligati a prestare i propri soldi alla società;
- in caso di difficoltà economiche e quindi di impossibilità di pagare i debiti ("insolvenza"), la società può fallire, ma i soci o l'unico socio non falliscono;
- prevale la volontà di chi ha una maggiore partecipazione al capitale sociale.

Per la sua costituzione è richiesto un capitale minimo di Euro 10.000,00.

Almeno il 25% (venticinque per cento) del capitale sociale e quindi l'importo di Euro 2.500,00 deve essere versato presso una Banca, indicando già il nome della società da costituire.

Nel caso in cui la società nasca con un unico socio deve essere versato presso una Banca l'intero importo del capitale sociale e quindi la somma di Euro 10.000,00.

La ricevuta del versamento va conservata, sia perché dovrà essere esibita al notaio, sia perché serve per la restituzione del versato, dopo la costituzione della società.

Il resto del capitale di Euro 7.500,00 potrà essere versato successivamente; in merito non è previsto un termine.

L'Amministrazione può essere affidata ad un solo soggetto o a più persone, anche non soci. Tuttavia anche tutti soci possono essere amministratori e possono firmare disgiuntamente o congiuntamente per impegnare la società.

Le decisioni importanti (modifica dello statuto o comunque delle regole di funzionamento, aumento del capitale e simili) vengono prese dai soci. Ogni socio conta nelle decisioni in funzione di quanto ha investito nel capitale.

Non è necessario nominare un sindaco per il controllo dei conti, se non quando la società raggiunga una importante dimensione economica.

La società deve tenere le scritture contabili e gli amministratori ogni anno (entro fine marzo o al massimo entro fine giugno) devono compilare il bilancio di esercizio contabile che, dopo l'approvazione dell'assemblea, deve essere inviato presso il registro tenuto alla camera di commercio dove ha sede la società.

Per tali incombenze è necessario farsi aiutare da un commercialista o comunque da un esperto contabile. Ci si può rivolgere anche ad un'associazione locale di categoria.

#### **4 – REGIME FISCALE**

La società paga le imposte in relazione agli utili netti conseguiti nell'esercizio sociale che decorre in genere dal 1<sup>a</sup> gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio è il documento contabile da cui risultano gli utili e le perdite. La tassazione degli utili, avviene per competenza, cioè, indipendentemente dall'incasso effettivo.

Alla fine dell'esercizio, una parte degli utili dovrà essere destinata a riserva ed il restante può essere distribuito ai soci previa delibera degli stessi. Le imposte dirette (IRPEF) vengono pagate dai soci sugli utili ricevuti (a seguito di compilazione del modello UNICO) qualora non vengano tassati direttamente dalla società come trattenuta prima della loro distribuzione.

#### **5 – COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ**

La Srl si costituisce con atto pubblico innanzi al notaio, che provvede a registrare l'atto e ad iscrivere la società nel registro delle imprese competente per territorio (quello dove è posta la sede sociale).

Il notaio può aiutare a formulare delle corrette regole di funzionamento (statuto) secondo le esigenze e le richieste dei soci o dell'unico socio.

La Srl deve avere un proprio Codice Fiscale (che è anche il numero di Partita IVA) e nasce dal momento della iscrizione a Registro Imprese effettuata direttamente dal notaio.

Per fare tutto occorrono da uno o due giorni ad una settimana al massimo.

La Srl deve essere iscritta nel Registro delle Imprese dove è posta la sede della società.

Senza l'iscrizione la società non nasce e quindi non è una srl, con tutte le caratteristiche e le garanzie inerenti.

#### **6 – COSTI**

Imposta di Registro Euro 168,00; Bolli Euro 156,00;

Camera di Commercio Euro 290,00 in totale, oltre ad onorari notarili.

Capitale da versare minimo 2.500,00 ma Euro 10.000,00 se si inizia come unico socio

#### **7 – SCIoglimento DELLA SOCIETÀ**

La Società si scioglie con una delibera di assemblea verbalizzata dal notaio. Occorre nominare un liquidatore (in genere un ex amministratore della stessa) che si occupi della chiusura dei debiti, dei crediti, e di tutte le partite contabili in sospeso. Il liquidatore richiederà poi direttamente la cancellazione della società dal Registro Imprese (senza alcun ulteriore atto).

Costi di scioglimento: Euro 450,00 oltre ad onorario notarile.